



Università di Foggia

*Linee guida
per lo svolgimento
delle attività didattiche
e
il potenziamento
della didattica tradizionale*



Linee guida per lo svolgimento delle attività didattiche e il potenziamento della didattica tradizionale

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento reca la disciplina di alcuni profili della didattica relativi alle modalità di erogazione e di fruizione della stessa, di svolgimento degli esami di profitto, di laurea e delle verifiche in itinere, di progettazione e attuazione di interventi finalizzati al potenziamento della didattica nei Corsi di Studio (CdS) convenzionali e misti (c.d. blended).

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) CdS convenzionali. CdS erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità e-learning, in misura non superiore a un decimo del totale. Le indicazioni per questa modalità sono dettagliate all'art. 3 di questo documento.
- b) CdS blended (o modalità mista). Modalità didattica che prevede l'affiancamento di materiali didattici e opportunità di interazione in modalità e-learning alla didattica in presenza, in una quota non superiore ai due terzi delle attività formative. I CdS in modalità blended sono quelli individuati nella fase di programmazione, come riportato nella scheda SUA CdS. Le indicazioni per questa modalità sono descritte all'art. 4 di questo documento.
- c) CdS prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.
- d) Credito Formativo Universitario (CFU). Si intende il “tempo di studio valutato dal punto di vista dello studente, stimato in 25 ore di attività, una parte delle quali dedicata alla didattica assistita, il resto sotto forma di autoapprendimento”. Ogni Dipartimento/CdS può attribuire alle ore di didattica assistita (che vengono rendicontate nel registro docente) ed a quelle di studio individuale (che non sono rendicontate) un diverso valore in funzione della tipologia di attività didattica. *Esempio: all'interno del CdS di XYZ (Dipartimento di JF), ciascun CFU di “lezione” è suddiviso in 8 ore di didattica assistita e 17 ore di studio individuale, mentre ciascun CFU di “laboratorio” è suddiviso in 10 ore di didattica assistita e 15 ore di studio individuale.*
- e) Didattica assistita (c.d. carico didattico): le ore di attività formativa a carico del docente. Queste comprendono, a seconda del regolamento di ciascun CdS, sia la

didattica in presenza che la didattica in e-learning, a sua volta suddivisa in Didattica Erogativa (DE) e Didattica Interattiva (DI).

- f) Didattica in presenza. Modalità didattica che si svolge in aula. Un'ora accademica di didattica in presenza ha una durata di 50 minuti. Le attività didattiche in presenza possono, secondo le modalità descritte più avanti, essere registrate secondo la modalità streaming e rese anche fruibili sul Portale dei Servizi E-learning di Ateneo (d'ora in poi piattaforma); queste registrazioni non sono considerate attività di e-learning.
- g) e-learning: modalità di insegnamento e apprendimento telematica, supportata cioè dall'utilizzo di Information and Communication Technology (ICT), che permette lo svolgimento e la fruizione delle attività formative (erogative, interattive, sincrone e asincrone) attraverso la piattaforma di Ateneo.
- h) Didattica Erogativa (DE): il complesso delle attività didattiche in e-learning incentrate sulla presentazione-illustrazione da parte del docente di contenuti relativi al proprio insegnamento, generalmente in forma di videolezioni realizzate e caricate in piattaforma dal docente con il supporto del Centro E-learning di Ateneo (CEA).

Le attività di DE sono computate in rapporto 2:1 rispetto all'ora accademica¹: ciò significa che 30 minuti di registrazione (meglio se suddivisi in singole videolezioni di massimo 10-15 minuti) corrispondono a un'ora accademica. Non rientrano nel computo di queste ore il mero caricamento di contenuti di supporto (generalmente sotto forma di slide, pdf, ecc.) e le interazioni a carattere orientativo sui programmi, sul Corso di Studio (CdS), sull'uso della piattaforma, ecc., che costituiscono semplice tutorato di orientamento.

- i) Didattica Interattiva (DI): il complesso delle attività didattiche in e-learning orientate alla comunicazione e interazione tra gli attori dei processi formativi (studente \leftrightarrow docente e/o studente \leftrightarrow studente²). Essa include:
 - i) Dimostrazioni, simulazioni o approfondimenti da parte del docente e rivolte all'insieme o a un sottogruppo di studenti, attraverso FAQ, mailing list o web forum. *Esempio: suggerimenti operativi sulla risoluzione di un problema o di un esercizio assegnato ad un gruppo di studenti.*
 - ii) Interventi brevi effettuati dai corsisti in ambienti di discussione/collaborazione online: piattaforma del CdS, web forum, blog, wiki, documenti collaborativi. *Esempio: espressione di un'opinione/esperienza personale/dubbio a seguito di uno stimolo fornito dal docente.*
 - iii) Attività strutturate, individuali o collaborative, svolte dai corsisti ed accompagnate da relativo feedback. Queste comprendono esercizi, report, studi di caso, attività di problem solving, web quest, progetti,

¹ Per le attività in e-learning l'ora accademica va considerata da 60 minuti.

² L'interazione studente \leftrightarrow studente prevede sempre il monitoraggio e l'intervento del docente titolare dell'insegnamento.

attività ludiche, produzione di artefatto, o varianti assimilabili. *Esempio: consegna in piattaforma di un prodotto realizzato a gruppi dagli studenti e seguito da feedback sulla base di una griglia di valutazione.*

- iv) Attività di valutazione formativa³, sotto forma di questionari, test in itinere, report, ecc. *Esempio: test a risposta multipla pubblicato in piattaforma per consentire agli studenti l'autovalutazione dell'apprendimento di contenuti precedenti.*

La DI può assumere carattere individuale oppure collaborativa. In entrambi i casi, si richiama l'importanza fondamentale della qualità di materiali e strumenti di supporto: essi devono indicare chiaramente obiettivi dell'attività, modalità di svolgimento e criteri di valutazione. Nel caso delle attività di gruppo, che sono fortemente incentivate, andranno esplicitati anche i criteri di costituzione dei gruppi. Non rientrano nel computo delle ore di DI le interazioni volte a fornire orientamento sui programmi, sul CdS o sull'uso della piattaforma che costituiscono semplice tutorato di orientamento.

- j) Centro E-learning di Ateneo (CEA): struttura dell'Università di Foggia che fornisce supporto allo sviluppo dell'innovazione didattica e dell'e-learning. Tutti i corsi, insegnamenti, moduli erogati in modalità e-learning dall'Ateneo sono curati, per gli aspetti tecnici, dal CEA che assicura la continuità degli standard di erogazione e fruizione dei contenuti.
- k) Virtual room: aula virtuale in cui il docente può svolgere delle lezioni integrative di approfondimento, effettuare lo streaming delle lezioni in aula, ricevere gli studenti. Ogni insegnamento attivo nell'offerta formativa dell'ateneo ha un'apposita virtual room in piattaforma.

Art. 3 – Svolgimento della didattica dei Corsi di Studio convenzionali

Lo svolgimento delle lezioni avviene secondo l'orario predisposto dalle segreterie didattiche; eventuali variazioni devono essere comunicate e autorizzate dal Direttore del Dipartimento in cui è incardinato il CdS. Il docente può scegliere una delle seguenti modalità:

- 100% didattica in presenza
- massimo 10% in e-learning

Il docente è tenuto a specificare la modalità scelta nel syllabus del corso nella sezione "Metodi didattici" e a rispettare la distribuzione relativa dei CFU. Ai fini del potenziamento della didattica dei CdS convenzionali, i docenti sono fortemente incoraggiati a ridurre al minimo indispensabile la didattica trasmissiva in presenza in favore di modalità di apprendimento attivo. A questo proposito, è possibile, rimanendo pur sempre nell'ambito di quanto stabilito dalla normativa (massimo il 10% delle ore previste per ogni insegnamento) trasferire parte dell'attività trasmissiva in modalità e-learning (registrazioni audio-video, c.d. videolezioni). In ogni caso, la didattica trasmissiva dovrebbe essere propedeutica alla realizzazione di attività, in

³ La valutazione formativa non si considera una forma di esame.

aula e fuori: esercitazioni, studi di caso, dibattiti strutturati, visite guidate, esplorazioni *in situ*, ecc. A questo proposito, è possibile fare riferimento a metodi didattici basati sulla collaborazione, sull'interazione tra docente e studente e tra gli studenti promuovendo quindi attività che prevedano il coinvolgimento attivo, il feedback costruttivo e stimolino la motivazione. Alcuni esempi di metodologie di riferimento possono essere: il learning by doing, il problem-based learning, il team-based learning, il cooperative learning.

Materiali informativi su queste modalità didattiche sono accessibili all'indirizzo: <https://elearning.unifg.it/course/view.php?id=4697>

Art. 4 – Svolgimento della didattica dei Corsi di Studio blended

I CdS blended sono concepiti per favorire l'accesso all'istruzione superiore anche a studenti soggetti a particolari condizioni lavorative, organizzative o individuali; la programmazione delle attività didattiche dovrebbe pertanto essere volta a facilitare lo studio flessibile e la fruizione asincrona dei materiali del corso, dedicando le ore di compresenza all'interazione studente \leftrightarrow docente, studente \leftrightarrow studente e all'approfondimento. Nella fase di programmazione di un insegnamento incardinato all'interno di corso dichiarato in scheda SUA-CdS come in modalità blended, il docente può scegliere una delle seguenti modalità:

- 1/3 didattica in presenza e 2/3 in e-learning
- 1/2 didattica in presenza e 1/2 in e-learning
- 2/3 didattica in presenza e 1/3 in e-learning

In ciascun caso, il docente è tenuto a specificare la modalità scelta nel syllabus del corso nella sezione "Metodi didattici" e a rispettare la distribuzione relativa dei CFU. Nella progettazione ed erogazione delle attività è fortemente consigliato rifarsi ai principi metodologici della *flipped classroom*. In sintesi, la parte in e-learning dovrebbe essere propedeutica allo svolgimento di attività in aula che, di norma, debbono essere registrate, nonché ad attività successive di approfondimento individuale e autovalutazione. La DE dovrebbe quindi fornire le informazioni e i concetti di base, necessari al successivo svolgimento di attività ed esercizi, sia in presenza che in DI. Le ore di didattica in presenza dovrebbero invece essere dedicate ad attività di apprendimento individuali o, preferibilmente, di gruppo, tra cui discussioni tra pari e con il docente, all'approfondimento e alla valutazione formativa. Maggiori informazioni sulla metodologia della *flipped classroom* sono accessibili all'indirizzo: <https://elearning.unifg.it/course/view.php?id=4697>.

Per i CFU erogati in e-learning si applicano i seguenti criteri:

- a) Il docente che è già stato titolare dell'insegnamento nell'anno accademico precedente deve, rinnovare almeno il 30% del complesso del materiale audio-video registrato e pubblicato in piattaforma (nel caso in cui il calcolo delle ore da rinnovare origini un numero decimale, occorre arrotondare all'intero successivo).
- b) Ogni CFU in modalità e-learning deve prevedere almeno un'ora di DI; le ore di DI si computano nel carico didattico del docente, possono comprendere le

attività dettagliate all'art. 2, co. 1, lett i), e devono essere rinnovate ogni anno. Un'ora accademica di DI ha una durata di 60 minuti.

- c) In aggiunta, per ogni CFU in modalità e-learning è prevista almeno un'ora di *virtual classroom* ad accesso aperto dedicata all'interazione sincrona con gli studenti, che può essere destinata alla correzione degli esercizi di DI, al confronto e al chiarimento di eventuali dubbi o domande sui contenuti delle registrazioni delle videolezioni. Il calendario delle virtual classroom va comunicato tempestivamente agli studenti utilizzando lo strumento Forum del corso.
- d) Al fine di garantire il rispetto degli standard qualitativi in uso, di cui all'art. 2, co. 1, lett b), le videolezioni sono registrate presso gli appositi locali del Centro E-learning di Ateneo; successivamente, il personale addetto provvederà a editarle e a implementarle nel Corso di afferenza (in piattaforma), rendendole fruibili dagli Studenti.

Art. 5 – Programmazione delle attività e-learning

Ogni Gruppo di Assicurazione della Qualità dovrà trasmettere al CEA l'elenco dei CFU che verranno erogati in modalità e-learning secondo il format preposto. Tale comunicazione deve pervenire al CEA entro e non oltre 30 giorni dall'avvio del semestre.

Di norma, le registrazioni delle videolezioni asincrone devono essere tutte disponibili sul portale e-learning entro la data di inizio delle lezioni di ogni semestre.


Art. 6 – RegISTRAZIONI videolezioni e riservatezza dei dati

Le modalità di registrazione delle videolezioni di cui ai precedenti commi comportano un trattamento di dati da parte dell'Università necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d), Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Le violazioni dei divieti di cui alle presenti disposizioni costituiscono illeciti disciplinari perseguibili ai sensi del Codice per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti. Le violazioni della normativa che tutela il diritto alla riservatezza costituiscono illeciti civili, penali e amministrativi. I reati contro il diritto alla riservatezza sono perseguibili d'ufficio e obbligano il Rettore a darne immediata notizia all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 7 – Svolgimento delle verifiche di profitto e degli esami di laurea dello studente nei corsi di studio

Gli esami di profitto e di laurea e le eventuali verifiche in itinere si svolgono esclusivamente in presenza, fatte salve ulteriori e/o diverse modalità di svolgimento individuate di volta in volta dal Senato Accademico, anche per casi specifici, conformemente a eventuali sopravvenute disposizioni normative.



Al fine di agevolare il più ampio accesso alle prove, nessun appello dovrà essere riservato a particolari categorie di studenti (laureandi, fuori corso, ecc.).

Art. 8 – Valutazione dell’attività didattica in modalità e-learning

Al fine di garantire un alto livello qualitativo degli insegnamenti in modalità blended sono condotte specifiche attività di monitoraggio.

Art. 9 – Diritto d’autore e Copyright

La Legge n. 633/41 riconosce all’autore il diritto esclusivo di pubblicare l’opera, nonché il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale, o derivato.

I contenuti pubblicati all’interno della piattaforma e-learning possono essere utilizzati personalmente dagli studenti, esclusivamente per scopo didattico; non possono essere né commercializzati, né utilizzati in altro modo che non sia espressamente autorizzato dalla Legge, o dai titolari e/o detentori dei diritti d’autore.

Tutti i contenuti (in via esemplificativa e non esaustiva: immagini, testo, audio, file, metadata, contenuti del sito, organizzazione del materiale, codice di script, grafica, testi, tabelle, immagini, suoni, podcast, video) presenti all’interno della piattaforma e-learning usate dall’Università di Foggia sono protetti ai sensi della vigente normativa in materia di diritto d’autore. I contenuti sono resi disponibili e accessibili nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dei legittimi titolari.

La piattaforma e-learning destinata alla didattica online non consente il download delle registrazioni delle videolezioni. È vietato diffondere, comunicare, distribuire i contenuti e le altre informazioni o dati presenti sulla piattaforma senza il previo consenso scritto dei rispettivi titolari dei diritti. È vietata all’utente ogni forma di diffusione (offline ovvero online, ad esempio su social network) o comunicazione a terzi della videoregistrazione/registrazione delle lezioni. In particolare, è severamente vietato allo studente di trarre profitto dalla videoregistrazione/registrazione delle lezioni (a titolo di esempio non esaustivo: mediante cessione della stessa, anche via internet, a titolo oneroso).

Le violazioni dei divieti di cui alle presenti disposizioni costituiscono illeciti disciplinari perseguibili ai sensi del Codice per l’applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti.

Le violazioni della normativa che tutela il diritto d’autore costituiscono illeciti civili, penali e amministrativi. I reati contro il diritto d’autore sono perseguibili d’ufficio e obbligano il Rettore a darne immediata notizia all’Autorità Giudiziaria competente.

Art. 10 – Disposizioni finali

Le presenti linee guida si applicano, in quanto siano compatibili, anche ai corsi post lauream dell’Università di Foggia fatte salve diverse disposizioni.

